COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 97/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 1967

relativo alla determinazione delle qualità tipo ed agli adattamenti per compensare le differenze di qualità per lo zucchero bianco e quello greggio per la campagna 1967/1968

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 44/67/CEE del Consiglio del 21 febbraio 1967, relativo ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per la campagna 1967/1968 [1], e in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

Considerando che l'articolo 3 del regolamento n. 44/67/CEE prevede la determinazione di una qualità tipo rispettivamente per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio e la determinazione di adattamenti per compensare le eventuali differenze di qualità;

Considerando che a tale scopo è opportuno suddividere lo zucchero bianco in differenti categorie di qualità e di scegliere come qualità tipo una qualità media simile a quelle in uso nel commercio internazionale ;

Considerando che, per la determinazione delle differenti categorie di qualità, è opportuno prendere in considerazione i criteri in uso nel commercio ;

Considerando che gli adattamenti necessari per compensare i prezzi d'offerta e i prezzi di entrata rispetto alle qualità tipo possono essere effettuati in modo da poter aggiungere al prezzo della categoria inferiore alla qualità tipo o detrarre dai prezzi delle categorie superiori importi forfettari che tengano conto dei divari di prezzo esistenti ;

Considerando che è opportuno per lo zucchero greggio prendere in considerazione il rendimento come criterio di qualità e determinare come qualità tipo una qualità media rappresentativa per il commercio internazionale, rispetto alla quale i prezzi delle qualità superiori o inferiori sono adattati mediante riduzioni o maggiorazioni ; che è consigliabile determinare il livello di tali riduzioni o maggiorazioni per una differenza di rendimento dello 0,1 % sulla base di un importo derivato dal prezzo dello zucchero bianco determinato in modo forfettario ; che è tuttavia opportuno determinare un importo massimo per le riduzioni in conformità al rendimento massimo da raggiungere in pratica ;

Considerando che è opportuno, al fine della determinazione del rendimento, prendere in considerazione una formula che, pur essendo di facile applicazione, assicuri una precisione sufficiente per la determinazione del rendimento effettivo ; che è tuttavia consigliabile prevedere una formula sostitutiva per il caso in cui, per mancanza di informazioni necessarie, la determinazione del rendimento nella procedura di aggiudicazione non sia possibile in base alla formula di rendimento sopra indicata ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dello zucchero,

[1] GU n. 40 del 3. 3. 1967, pag. 597/67.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Lo zucchero bianco viene suddiviso in 4 categorie.

2. Lo zucchero bianco della qualità tipo è lo zucchero bianco della categoria 3.

Gli zuccheri delle categorie 1 e 2 sono di qualità superiore, mentre quelli della categoria 4 sono di qualità inferiore rispetto allo zucchero bianco della qualità tipo.

Articolo 2

Lo zucchero bianco della qualità tipo presenta le seguenti caratteristiche :

a) sano, leale e mercantile, asciutto, in cristalli a grana omogenea, facilmente scorrevole ;

b) polarizzazione minima : 99,7 gradi ;

c) umidità massima : 0,08 % ;

d) contenuto massimo di zucchero invertito : 0,04 % ;

e) colore : al massimo n. 6, accertato secondo il metodo stabilito dall'« Istituto per la tecnologia agraria e l'industria dello zucchero » di Brunswick (qui appresso denominato « Metodo di Brunswick »).

Articolo 3

1. Lo zucchero bianco delle categorie 1 e 2 presenta le seguenti caratteristiche :

a) sano, leale e mercantile, asciutto, in cristalli a grana omogenea, facilmente scorrevole ;

b) umidità massima : 0,08 % ;

c) contenuto massimo di zuccheri invertito : 0,04 % ;

d) per il resto :

aa) lo zucchero della categoria 1 deve possedere caratteristiche tali per cui la somma dei punti, calcolati in base a quanto stabilito al paragrafo 2, non superi 8 e singolarmente

— per il contenuto in ceneri : 6 punti

— per il colore, accertato secondo il metodo di Brunswick : 4 punti

— per la colorazione della soluzione, rilevata secondo il metodo della International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis, in appresso denominato « Metodo ICUMSA » : 3 punti.

bb) Lo zucchero della categoria 2 deve possedere caratteristiche tali per cui la somma dei punti, calcolati in base a quanto stabilito al paragrafo 2, non superi 25 e singolarmente

— per il contenuto in ceneri : 15 punti

— per il colore, accertato secondo il metodo di Brunswick : 9 punti

— per la colorazione della soluzione, accertata secondo il metodo ICUMSA: 6 punti

2. Si ha 1 punto :

a) per ogni 0,0018 % di contenuto in ceneri (1 micro siemens = 1 mhos),

b) per ogni 0,5 unità di colore tipo, accertato secondo il metodo di Brunswick,

c) per ogni 7,5 unità di colorazione della soluzione accertata secondo il metodo ICUMSA.

Articolo 4

Lo zucchero con una polarizzazione non inferiore a 99° e che non rientra nelle categorie da 1 a 3 fa parte della categoria 4.

Articolo 5

Per adattare le differenze qualitative rispetto alla qualità tipo dello zucchero bianco conformemente alle disposizioni del regolamento n. 44/67/CEE, articolo 3,

a) i prezzi degli zuccheri della categoria 1 vengono ridotti di 1,1 unità di conto per 100 kg ;

b) i prezzi degli zuccheri della categoria 2 vengono ridotti di 0,5 unità di conto per 100 kg ;

c) i prezzi degli zuccheri della categoria 4 sono aumentati di 1,2 unità di conto per 100 kg.

Articolo 6

1. Lo zucchero greggio della qualità tipo ha un rendimento del 92 % ;

2. Il rendimento di uno zucchero greggio viene calcolato riducendo il grado di polarizzazione di questo zucchero :

a) la percentuale del suo contenuto in ceneri moltiplicata per quattro ;

b) la percentuale del suo contenuto in zucchero convertito moltiplicata per due ;

c) un'unità.

3. Tuttavia, se in caso di applicazione del regolamento n. 44/67/CEE, articolo 3, paragrafo 3, il rendimento di uno zucchero greggio non può es-

sere calcolato in base al paragrafo 2, è stabilito in via subordinata riducendo di 100 il doppio del suo grado di polarizzazione.

Articolo 7

1. Gli adattamenti per compensare le differenze qualitative dello zucchero greggio rispetto alla qualità tipo, vengono stabiliti come segue, espressi in unità di conto per 100 kg :

a) La differenza tra il rendimento dello zucchero greggio di cui trattasi e il 92 % viene moltiplicata per 0,02 per ogni 0,1 %.

b) Al momento dell'applicazione delle disposizioni del regolamento n. 44/67/CEE, articolo 3, il prezzo valido per lo zucchero greggio considerato è

— aumentato del risultato determinato secondo la lettera a) di cui sopra se il rendimento è inferiore al 92 %,

— diminuito di tale risultato se il rendimento è superiore al 92 %.

2. L'importo da detrarre in base al paragrafo 1, lettera b) di cui sopra non può tuttavia superare 1,2 unità di conto per ogni 100 kg di zucchero greggio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN